

RISOLUZIONE N. 51/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 6 ottobre 2025

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubblici” (F24 EP), delle somme dovute dal sostituto di imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, indebitamente utilizzato in compensazione

L’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, prevede il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica. I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con la risoluzione n. 35 del 26 giugno 2020, sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del suddetto credito relativo alle somme erogate a titolo di trattamento integrativo, mediante i modelli F24 e “F24 enti pubblici” (F24 EP).

Per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’Agenzia delle entrate emana l’atto di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “**7909**” denominato “**Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale**”;
- “**7910**” denominato “**Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta - Sanzione - Controllo sostanziale**”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*” secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

- nei campi “*codice ufficio*” e “*codice atto*”, le informazioni riportate all'interno del provvedimento notificato;
- nel campo “*anno di riferimento*”, nel formato “AAAA”, l'anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione;
- il campo “*rateazione/Regione/Prov./mese rif.*” non è valorizzato.

Per consentire il versamento, tramite modello “*F24 enti pubblici*” (F24 EP), delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “**700E**” denominato “**Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale**”;

- “701E” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Sanzione - Controllo sostanziale.

In sede di compilazione del modello “F24 EP”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

- nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate all’interno del provvedimento notificato;
- il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”;
- il campo “riferimento A” non è valorizzato.

Si rammenta che ai sensi del citato articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente